



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Riscossione

Le modifiche apportate dal D.lgs. 29 luglio 2024 n. 110

I nuovi piani di dilazione a partire dal primo gennaio 2025

Dott. Andrea De Santis

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 DPR 602/1973 (in vigore fino al 31 dicembre 2024) vecchia versione

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

(...)

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013
(in vigore fino al 31 dicembre 2024)
vecchia versione

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 Documentazione Economica e Finanziaria che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica. In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere **esclusivamente di importo costante.**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 (in vigore dal 1 gennaio 2025)
nuova versione (razionalizzazione delle disposizioni)

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO PER IMPORTI FINO A EURO 120.000

1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà **economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:**

- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;**
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;**
- c) centotto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 (in vigore dal 1 gennaio 2025)
nuova versione

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 120.000

1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 (in vigore dal 1 gennaio 2025) nuova versione

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO PER IMPORTI FINO A EURO 120.000

1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

- 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;**
- 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;**
- 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 (in vigore dal 1 gennaio 2025)
nuova versione

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;**
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 (in vigore dal 1 gennaio 2025)

nuova versione

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

- a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;**
- b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

ART. 19 DPR 602/1973

PROROGA DELLA RATEAZIONE

Vecchia versione

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza

Nuova versione

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza .



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 DPR 602/1973

CAUSE DI DECADENZA

La riforma non modifica le regole di decadenza dei piani di versamento

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;**
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;**
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

ART. 19 DPR 602/1973

CAUSE DI DECADENZA

Stratificazione normativa

termini di decadenza variano, tuttavia, a seconda dell'anzianità del piano di versamento:

- **per le rateizzazioni già in essere all'8 marzo 2020 la decadenza si realizza con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive (Decreto Legge n. 146 del 2021);**
- **per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (Decreto Legge n. 137 del 2020);**
- **per le richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si realizza al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive;**
- **infine, per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive..**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 DPR 602/1973

CAUSE DI DECADENZA

Stratificazione normativa

Per le richieste di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022, il debito ricompreso in un piano di pagamento decaduto, in deroga alla previsione del comma 3, lett. c), del citto art. 19, può essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l'importo corrispondente a quello delle rate insolute. In questo caso, il nuovo piano di dilazione viene ripristinato e il debito residuo può essere nuovamente ripartito, ma nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



ART. 19 DPR 602/1973

CAUSE DI DECADENZA

Stratificazione normativa

Per le richieste di rateazione presentate dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione oggetto di decadenza non può essere più rateizzato, senza alcuna eccezione. Tale decadenza, tuttavia, non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa (articolo 15-bis del Decreto Legge n. 50 del 2022).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

ART. 19 DPR 602/1973

CAUSE DI DECADENZA

Rottamazione-quater

Per i carichi, già ricompresi in piani di dilazione oggetto di decadenza, per i quali sia poi stata esercitata la Rottamazione-quater, anch'essa successivamente decaduta, anche se, in linea di principio, la Rottamazione-quater non inibisce la possibilità di rateizzare nuovamente le somme oggetto della definizione divenuta inefficace, la precedente decadenza dal beneficio della rateazione rende certamente più difficile la riattivazione della rateazione (per le richieste presentate fino al 15 luglio 2022), o persino la inibisce (per le richieste presentate dal 16 luglio 2022).